

Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi

(approvato con delibera di C.C. n. 45 del 18.05.2015)

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli annessi a istituti scolastici.

2. Gli impianti sportivi comunali di cui sopra sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e attrezzati per una o più attività sportive, da esercitare anche a livello agonistico.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.

4. L'uso degli impianti è garantito alle società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

5. L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3 comma 5 D.Lg s. 18 agosto 2000, n.267, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Viene quindi regolamentato:

1. l'affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali.
2. le modalità di concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dal Comune di Baronissi per il tramite del Settore Affari Generali.

ART 2

Modalità della gestione

La gestione degli impianti sportivi è affidata al Responsabile del Settore Affari Generali secondo i programmi generali, le linee di intervento elaborate dall'Amministrazione .

La gestione ed uso degli impianti sportivi può essere affidata a

Federazioni, Associazioni, Società sportive, Enti di promozione quando la concessione è vantaggiosa per l'Amministrazione.

ART. 3 Classificazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali sono così classificati:

- a) Impianti di grandi dimensioni di interesse cittadino;
- b) Impianti di piccole dimensioni.

Sono compresi nella categoria a) quegli impianti che per le attività particolari che vi si svolgono, per l'uso a cui sono destinati, servono ad assolvere funzioni che interessano la generalità della popolazione, quali i Campionati Federali Nazionali, Tornei e Manifestazioni a livello internazionale,.

Sono compresi nella categoria b) tutti gli altri impianti e strutture sportive che ospitano esclusivamente attività a livello Regionale, Provinciale, cittadino ed amatoriale in genere.

Art 4 Ricognizione degli impianti

In sede di prima applicazione gli impianti sportivi del Comune di Baronissi vengono classificati come segue:

Impianti di grandi dimensioni di interesse cittadino:
Campo sportivo Figliolia;
Palazzetto dello Sport "Palairno";

Impianti di piccole dimensioni:
Palestra scuola media.
Campetti esistenti nelle singole frazioni

ART. 5 Criteri generali per l'utilizzo degli impianti

Le domande per l'uso degli impianti sportivi di grandi dimensioni devono essere indirizzate dal 1 giugno al 30 agosto esclusivamente al Sindaco il quale provvederà all'assegnazione di turni, spazi ed orari nel quadro della programmazione cittadina per le attività sportive previste. I criteri per l'assegnazione, in caso di pluralità di domande per strutture ed orari coincidenti, sono:

- a) società ed associazioni aventi sede nel territorio comunale e regolarmente affiliate alla Federazione di appartenenza;
- b) la categoria dei campionati di partecipazione;
- c) numero di atleti partecipanti

AR:T. 6
Condizioni della gestione

Nell' ambito delle norme di carattere generale contenute nel presente Regolamento, l' Amministrazione Comunale adotta specifici disciplinari. per ogni impianto, a seconda delle caratteristiche tecniche e della destinazione d' uso dei medesimi, autorizzando alla stipula il Responsabile del Settore Affari Generali.

ART. 7

Utilizzo della palestra comunale

La palestra della scuola media nelle ore e negli spazi liberi da impegni o necessità della Scuola, è gestita, previa intesa con il dirigente scolastico, direttamente dal Comune o affidata in gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Art. 8

Determinazione delle tariffe

1-Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente nell'ambito della definizione dei costi dei servizi pubblici comunali a domanda individuale .

2. Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

1. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo

2. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente può essere pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.

A tal fine, l'Amministrazione comunale, in sede di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, stabilisce se le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi vengano introitate dal soggetto gestore, previa approvazione delle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le somme introitate dall'Amministrazione comunale per l'uso degli impianti sportivi, saranno collocate in bilancio comunale in apposito capitolo di entrata e di spesa, finalizzato ad iniziative per la promozione e la diffusione, della pratica sportiva o per piccoli interventi di ordinaria manutenzione.

ART. 9

Pagamento canoni

La morosità nel pagamento dei canoni d'uso o la trasgressione alle norme contemplate nel presente Regolamento, comportano per i concessionari la sospensione o la revoca dalla concessione.

Art. 10

Utilizzo a titolo gratuito

1-L'uso degli impianti comunali, siano essi gestiti direttamente dal Comune, ovvero affidati in gestione, è concesso a titolo gratuito alle scuole pubbliche del territorio comunale che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana

2-E' concesso l'utilizzo gratuito degli impianti di piccole dimensioni ai bambini fino a 14 anni, accompagnati da un genitore, nelle ore dalle 15.00 alle 17.00 nel periodo scolastico e dalle 10.00 alle 12.00 nel periodo estivo.

3-L'uso degli impianti sportivi comunali può altresì essere concesso a titolo gratuito a specifiche categorie di soggetti individuate, per gli impianti in gestione diretta, con apposite deliberazioni di giunta comunale, ovvero fissate nell'ambito delle convenzioni stipulate per l'affidamento a terzi della gestione, ai sensi del presente regolamento.

ART 11

Installazione attrezzature

Per le manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non esistenti nell'impianto, il concessionario dovrà provvedere, previa autorizzazione, a propria cura e

spese, alla fornitura, di sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie.

Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

Le operazioni di montaggio e smontaggio varie dovranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale, onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.

ART .12

Oneri a carico degli organizzatori

Per tutte le manifestazioni sportive ed extra Sportive gli organizzatori oltre alle tariffe d'uso sono tenuti al pagamento di tutti i costi accertati e connessi all'organizzazione della manifestazione medesima, nonché al pagamento dell'eventuale personale addetto alle casse e agli ingressi

ART 13

Concessione di impianti sportive per manifestazioni extra sportive

Per le manifestazioni extra sportive è possibile utilizzare gli impianti comunali secondo le modalità e le tariffe stabilite da appositi disciplinari d'uso.

ART. 14

Vendita biglietti

La vendita del biglietto per manifestazioni sportive ed extra sportive in impianti sportivi comunali resta a carico del concessionario che ha provveduto alla loro organizzazione.

ART. 15

Modalità per la concessione

Il pagamento della tariffa relativa all' uso dell' impianto dovrà essere versato in anticipo ed è condizione pregiudiziale al rilascio della concessione.

Nel caso di manifestazioni e/o gare con ingresso a pagamento, le percentuali dovute riguardanti tutti gli altri tributi e diritti connessi alla stessa, dovranno essere versati entro le 24ore successive dall'

acquisizione del borderò da parte della SIAE, nei modi e nelle forme stabilite dall' Amministrazione Comunale.

ART. 16

Accesso agli impianti

L' ingresso agli spogliatoi e ai campi di gioco durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali, nonchè al Responsabile dei Servizi Sportivi che, opportunamente munito di tessera di libero accesso, potrà intervenire per eventuali controlli.

ART . 17

Responsabilità dell'ente

L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero, essere lamentati dagli utenti degli impianti e non rispondono degli eventuali materiali che agli stessi ed a terzi possono comunque derivare nello svolgimento dell'attività sportiva.

Gli utenti sono tenuti, prima dell' inizio dell' attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

ART. 18

Modalità di utilizzo

Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi, ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza ed infine ad indossare tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva.

ART. 19

Controlli

Gli Enti, Società e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti sportivi .Il Responsabile del Settore Affari Generali ha l' obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento dei danni arrecati.

I concessionari sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni degli stessi organizzate.

Art. 20

- Sfruttamento pubblicitario

1. Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al esclusivamente al Comune, che potrà farlo esercitare dal concessionario con eventuale cointeressenza del Comune.
2. Le modalità e i criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari sono definiti nell'atto di affidamento della gestione.
3. I concessionari della gestione degli impianti sportivi potranno conseguentemente essere tenuti alla messa a disposizione di spazi esterni o interni all'impianto, compatibilmente con le esigenze sportive e di funzionamento, fatta eccezione per il caso in cui un concessionario di un impianto a rilevanza imprenditoriale o di una concessione di costruzione/ampliamento e gestione sia anche concessionario dello sfruttamento pubblicitario dello specifico impianto.
4. Il concessionario della gestione potrà essere autorizzato a stipulare contratti pubblicitari di interesse locale negli spazi residuali, di durata non superiore a quella della convenzione

ART .21

Obblighi dei concessionari

Gli Enti, le Società, comunque tutti i concessionari degli impianti sportivi sono tenuti a sottoporre i propri aderenti a visita medica per accertare l' idoneità fisica-sanitaria, dei singoli ad esercitare l' attività sportiva nelle singole discipline.

Tale idoneità va documentata all' atto della richiesta d'uso degli impianti agli organi competenti (Responsabile del Settore Affari Generali), mediante consegna di elenco nominativo degli atleti corredato da copia della certificazione medica.

ART. 22

Assicurazioni

Gli Enti, le Società, comunque tutti i concessionari degli impianti sportivi sono tenuti ad assicurare i loro associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dall' esercizio della pratica sportiva.

L' assolvimento di tale obbligo va documentato contestualmente con la richiesta d'uso.

ART. 23

Servizi accessori

Le concessioni dei servizi di bar, ristoro, rivendita tabacchi negli impianti sportivi sono a titolo oneroso e sono disciplinati da convenzioni proposte dall'Amministrazione comunale ed approvate dagli organi amministrativi competenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblici esercizi.

ART. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Baronissi per quindici giorni consecutivi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ed entra in vigore al termine della pubblicazione.

A seguito della sua entrata in vigore, il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il vigente Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi approvato con delibera di C.C. n. 128 del 28.06.1996 e s.m.i. e ogni altra disposizione comunale incompatibile con quanto qui previsto.